

SINTESI DISABILI MAGGIORENNI

C.M. 51/2014 (iscrizioni)

MIUR, dgos, nota 4561/2011

C.M. 17 del 18/2/2010 (iscrizioni)

Linee guida disabilità 2009

Cons. Stato, parere n. 3333/2006

Corte Cost., sent. 226/2001

legge 104/92



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

Legge 104/92:

- il disabile ha diritto al sostegno cioè a tutte le misure previste....

legge n. 328/2000, art. 14

Comune e Regione dovrebbero elaborare insieme alla famiglia il progetto di vita del disabile ultradiciottenne in famiglia, case-famiglia, residenze o centri diurni



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

C.M. 17/2010 (iscrizioni):

in merito all'iscrizione alle scuole secondarie di II grado ribadiva che il disabile che avesse conseguito al termine del primo ciclo, solamente un attestato di credito formativo e non un diploma, avesse titolo all'iscrizione nella scuola secondaria superiore (intendendo i corsi diurni), «se non ha superato il 18° anno d'età», quindi può iscriversi in prima se ha 18 anni ma non ancora compiuto i 19.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

Consiglio di stato, par. n. 3333/2006

chiariva che:

il disabile può iscriversi ad un altro corso di scuola sec. superiore se ne ha già frequentato uno con successo ma lo Stato non è tenuto alle misure di sostegno connesse con l'handicap



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

Linee Guida MIUR 2009 , par. 1,3,, pag. 16, parlano di «permanenza nel sistema di istruzione e formazione fino a 21 anni», in tal senso dando un'indicazione di massima su un periodo di tre anni dopo i 18, cioè appunto 21, del disabile all'interno del percorso di istruzione e formazione. La finalità del legislatore è quella di ridurre al massimo l'abitudine delle ripetenze.



Linee Guida MIUR 2009 , par. 1,3,, pag.
16, parlano di
«permanenza nel sistema di istruzione e formazione fino a
21 anni»,

Attenzione: Non si impone il rifiuto di frequenza alla scuola superiore oltre i 21 anni, ma ci si limita a suggerire ai dirigenti scolastici di ridurre le ripetenze, in modo che gli alunni possano completare un ciclo di studi sino al compimento del 21 anni d'età, cioè circa tre anni dopo i compagni senza disabilità



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

In ogni caso in base alla
Corte Cost. , sent. 215/87,
dal momento che il diritto a frequentare la
scuola secondaria superiore è «assicurato»,
l'opportunità viene comunque data ai disabili
con i corsi serali dove devono essere garantiti
tutti i diritti previsti dall'O.M. N. 455/97, quindi
anche il docente di sostegno.



In coerenza con
Corte Cost. , sent. 215/87,
l'art. 11, co. 12 dell'O.M. 90/2001,
consente agli alunni con disabilità che non
conseguono il diploma di licenza media, di
iscriversi alle scuole superiori, se non hanno
superato l'età dell'obbligo scolastico (18 anni)
con il semplice attestato comprovante i crediti
formativi maturati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

Il MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con la nota 4561 del 5/7/2011 (a firma DG Palumbo) chiarisce che:

«nel periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è obbligatoria – 14 anni (sent. C.C. 226/2001) – o nel quale comunque è consentito il completamento della scuola dell'obbligo – anche sino a 18 anni (da individuarsi nell'anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il compimento del 18 anno d'età....



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA

Il MIUR, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con la nota 4561 del 5/7/2011 (a firma DG Palumbo) chiarisce che:

«.....per gli alunni h l'istruzione viene a configurarsi come un diritto, che possa essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma...».



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte

CORPO ISPETTIVO – Dirigente Tecnico Prof.ssa Pierangela DAGNA